

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE IL
CENACOLO SOC. COOP. R.L.
IMPRESA SOCIALE (ETS)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA DEI CAPPUCCINI 2

Numero REA: AR - 91562

Codice fiscale: 01223020510

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2024 - Statuto completo	2
--	---



Elena Bucciarelli Ducci
NOTAIO

Allegato "B" all'atto in data 24 maggio 2024

Repertorio n. 3.419

Raccolta n. 2.306

"STATUTO"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una società cooperativa di solidarietà sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE IL CENACOLO Soc. Coop. r.l. Impresa Sociale (ETS)" brevemente denominata "IL CENACOLO (ETS)".

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Arezzo.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze, di trasferire la sede nell'ambito del Comune di Arezzo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 (Durata)

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

MODELLO SOCIETARIO - SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Modello Societario)

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente atto, dal titolo VI c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni; qualora il numero dei soci cooperatori sia inferiore a 20 (venti) unità, troveranno comunque applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

La Società è impresa sociale di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Ad essa si applicano pertanto le disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, nonché in secondo luogo le norme del D.Lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore, ove non derogate ed in quanto compatibili con quelle del D.Lgs. n. 112/2017.

Art. 5 (Scopo Mutualistico)

Alla "COOPERATIVA SOCIALE IL CENACOLO Soc. Coop. r.l. Impresa Sociale (ETS)", costituita anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 381/1991, si applicano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. ed è pertanto retta e disciplinata seguendo i principi della mutualità prevalente, senza fini di speculazione e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini anche attraverso lo svolgimento e la gestione di attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsto dalla Legge n. 381/1991 [art. 1, lett. a) e b)].

Lo svolgimento delle diverse attività potrà essere utilizzato anche

per la formazione professionale e un graduale avviamento al lavoro delle persone svantaggiate socie della Cooperativa. Questa si propone di svolgere anche una costante sensibilizzazione verso i problemi delle persone svantaggiate, proponendo ed organizzando iniziative tese a favorire un loro migliore inserimento sociale e il raggiungimento della massima autonomia possibile.

Particolare attenzione sarà rivolta a creare occasioni di inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate ricoverate in istituti e comunità confinate.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la Cooperativa rapporti di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Nel perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa in ciascuna attività potrà avvalersi della collaborazione degli enti pubblici con cui potrà anche stabilire convenzioni o altra tipologia di rapporto finalizzate a creare occasioni lavorative a persone svantaggiate.

La Cooperativa si propone di svolgere la propria attività nel tradizionale spirito del volontariato sociale ricorrendo pertanto anche a prestazioni d'opera ed apporti lavorativi complementari e di sostegno svolti in maniera volontaria e gratuita, nei termini e modalità di legge.

Ai soci volontari potrà venire corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in considerazione del fatto che la Cooperativa si propone essenzialmente di stimolare la crescita della cultura e della esperienza di partecipazione e di volontariato.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti ed al successivo Art. 6, potrà avvalersi di procedure di programmazione e finanziamento finalizzate allo sviluppo aziendale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per il potenziamento aziendale, anche attraverso l'acquisto di immobili da destinare allo svolgimento delle diverse attività, potrà dare luogo alla nascita di nuove associazioni, consorzi o società non lucrative di utilità sociale o partecipare ad altre, esistenti, che perseguano scopi di utilità sociale e di promozione del benessere comunitario; comunque tutti soggetti Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs n. 117/2017.

La Società al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi purché vengano mantenuti i criteri di prevalenza ai fini mutualistici.

Art. 6 (Oggetto Sociale)

La Cooperativa, quale impresa sociale, esercita in via stabile e principale attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'Articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la "COOPERATIVA SOCIALE IL CENACOLO Soc.Coop. r.l.

Impresa Sociale (ETS)" ha per oggetto la gestione di attività economiche di natura agricola, industriale, commerciale e di servizi che possano permettere il conseguimento degli scopi sociali. La Cooperativa potrà svolgere direttamente qualunque attività connessa o funzionale a quelle sopra elencate attraverso la conclusione di contratti, convenzioni, partecipando attivamente ad istruttorie pubbliche di progettazione, ai tavoli di programmazione e concertazione previsti dalla legislazione in vigore e compiendo tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali, ivi compreso il risparmio sociale.

La Cooperativa potrà svolgere attività cinematografica, realizzazione di cortometraggi, lungometraggi, prodotti audiovisivi, video, spot, a carattere sociale e con l'impiego di persone con disabilità e potrà istituire corsi di formazione per il ruolo di attori; potrà inoltre svolgere attività di promozione del cinema e dell'audiovisivo con particolare riferimento all'educazione all'immagine per e nelle scuole di ogni ordine e grado e svolgere comunque qualsiasi tipo di promozione dell'attività cinematografica verso terzi.

La Cooperativa per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente Statuto; esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti, nell'ambito dei propri soci e/o di soggetti terzi finanziatori e sovventori, da disciplinarsi con proprio regolamento; fermo il divieto di legge di raccolta di risparmio tra il pubblico e ogni limite di legge.

Inoltre la Cooperativa per i propri scopi sociali potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi per le cooperative in genere e per le cooperative sociali in particolare come mutui agevolati, finanziamenti e contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici e privati.

La Cooperativa al fine di rendere più efficace la propria azione con deliberazione dell'Assemblea dei soci potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c..

SOCI – SOCI COOPERATORI

Art. 7 (Numero e requisiti Soci)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possono attivamente contribuire al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere soci persone fisiche e persone giuridiche pubbliche o private che esprimono la volontà di finanziamento e sviluppo delle attività di tali cooperative.

Possono essere ammessi come soci cooperatori i cittadini che prestano la loro attività dietro il pagamento di retribuzione; tale categoria di soci cooperatori può comprendere soci lavoratori ordinari

e soci lavoratori persone svantaggiate intendendo per tali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di OP, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative di detenzione, i soggetti ricoverati in istituti o comunità confinate.

Compatibilmente con il loro stato soggettivo, tutte le persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori devono essere soci della Cooperativa. In ogni caso, almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa deve essere costituito da persone svantaggiate.

A tutti i soci lavoratori si applicano le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed eventualmente autonomo.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche coloro che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi anche soci sovventori e/o finanziatori, sia persone fisiche che giuridiche, nei limiti e secondo le disposizioni previste dalla legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della Cooperativa, svolgano una attività concorrente o in contrasto con quelle della Cooperativa stessa.

Art. 8 (Procedura di ammissione Soci)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo e l'ammissione o l'esclusione è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a mantenere le diverse percentuali di soci volontari e soci lavoratori e di lavoratori persone svantaggiate, indicate nell'Art. 7.

La domanda di ammissione deve contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un valido documento di riconoscimento - se persone fisiche; indicazione della denominazione sociale, sede e codice fiscale, nonché i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentare la Società nei rapporti con la Cooperativa oltre alla deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione - se persone giuridiche;
- b) indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) indicazione della categoria di soci a cui si chiede di aderire;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organismi sociali.

L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti ritenuti utili per la valutazione della domanda di ammissione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non

discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

I soci sono tenuti a sottoscrivere la quota sociale; essi sono altresì obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) alla partecipazione concreta all'attività della Cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scopo mutualistico.

Art. 10 (Quote sociali e modalità di conferimento)

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 25,00 (euro venticinque virgola zero zero). Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale di importo pari ad Euro 25,00.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Oltre al denaro i soci possono conferire anche beni in natura o crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2343 c.c.. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considereranno vincolate a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 11 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente Art. 8. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata

esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.---

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) su semplice domanda del socio;-----

c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto rendono legittimo il recesso.-----

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

1. Per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

2. Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio, previa audizione personale del medesimo:-----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti o ad altro titolo verso la Società;-----

c) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della Società danneggiandola materialmente o moralmente;-----

d) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;-----

e) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Art. 13 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.-----

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a

norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgeranno fra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti, alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Arezzo.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno proporre istanza all'arbitro, a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquidato, si matura allo scadere dei 6 (sei) mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente Articolo, allo scadere dei 6 (sei) mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso del quale si sia verificata la morte.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente Art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'Art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'Art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'Art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza)

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 6 (sei) mesi indicati rispettivamente nei precedenti Artt. 12 e 13.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uno dei fondi indicati nel 1° comma dell'art. 17, lettera b).

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi del Patrimonio)

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote degli avanzi di gestione di cui all'Art. 18, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsione di oneri futuri;
- e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero alla Cooperativa da destinare a riserva indivisibile;
- f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 18 (Esercizio sociale e Bilancio)

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli Amministratori e i Sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La Società è altresì tenuta a depositare presso il Registro delle Imprese e a pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme corrisposte ai soci a compenso del lavoro prestato, destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve straordinarie e di riserve indivisibili.

Non potranno in ogni caso essere distribuite ai soci, durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento, le riserve indivisibili né ogni altra riserva.

Art. 19 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo potrà appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e l'Assemblea dei soci potrà deliberarne l'erogazione, in misura comunque tale da rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 18. Il ristorno non potrà comunque essere superiore al 5% del valore dello scambio.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Nessun compenso viene corrisposto a remunerazione delle quote sociali.

Non potranno essere distribuite ai soci, durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento, le riserve indivisibili e ogni altra riserva.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 20 (Sistema di amministrazione)

Il sistema di amministrazione adottato dalla Cooperativa prevede i seguenti Organi:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale e/o il Revisore legale.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 21 (Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della Società, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello Statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Essa delibera sugli argomenti previsti dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

Art. 22 (Convocazione e diritto di voto)

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso sarà spedito all'indirizzo di posta o al numero di telefax espressamente comunicati dal socio e riportati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve altresì essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano iscritti almeno da 3 (tre) mesi nel libro dei soci e siano in regola con i versamenti previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 23 (Competenze - costituzione e quorum deliberativi)

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. e dalla normativa vigente dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli Amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;.....

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli Amministratori;.....

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere sono adottate mediante consultazione e deliberazione assembleare.

Le assemblee salvo quanto stabilito dalle leggi inderogabili, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.....

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci, richiamandosi inoltre espressamente al disposto dell'art. 2372 c.c..

L'Assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del caso, alla nomina di due scrutatori. L'Assemblea nomina un Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone da n. 3 (tre) a n. 15 (quindici) Consiglieri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

Nella nomina dei Consiglieri l'Assemblea potrà tener conto della partecipazione in seno al Consiglio sia dei soci volontari che dei soci lavoratori ordinari e persone svantaggiate; possono essere nominati Consiglieri anche soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'Organo Amministrativo, che devono avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente; il Presidente è rieleggibile nel limite massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

L'incarico è gratuito e gli Amministratori hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e sono altresì esonerati dal prestare cauzione.

Art. 26 (Compiti e deliberazioni degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, nessuno escluso o eccettuato, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale e/o Revisore sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere

adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di particolare urgenza sono valide anche le convocazioni a mezzo telefono. Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità delle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Art. 27 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio e quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la nomina dell'intero Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 28 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio; il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale; può inoltre aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Organo di Controllo

Art. 29 (Organo di Controllo)

Verificatesi i presupposti di legge, i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile, oppure nominano un Revisore legale iscritto nel relativo Registro istituito presso il competente Ministero.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che ne determina anche il compenso annuale.

I Sindaci, che devono possedere i requisiti di legge, restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci

che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale e/o il Revisore legale esercitano le funzioni di controllo contabile.

L'Organo di Controllo vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

Quando la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c. o della normativa vigente, con decisione dei soci può essere nominato un Collegio Sindacale, composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, o un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero Competente.

In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindacale e/o del Revisore legale, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. c.c. e ogni altra in materia.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Liquidazione)

La Cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'Organo Amministrativo nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Art. 31 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di cessazione e scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

In caso di controversie decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il tesoro,

udita la Commissione Centrale per la cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 33 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Agli effetti tributari la Cooperativa è in possesso e dovrà rispettare i requisiti mutualistici e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017 e al D.Lgs. n. 117/2017 nonché della normativa applicabile pro tempore vigente.

Art. 34 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni, nonché le leggi speciali sulla cooperazione, la disciplina delle cooperative sociali e le norme riguardanti le "Onlus" fino alla permanenza in vigore della relativa normativa."

Visto per l'inserzione.

Arezzo, addì 24 (ventiquattro) maggio 2024 (duemilaventiquattro).

In originale firmato:

Paolo MARRAGHINI

Elena BUCCIARELLI DUCCI, Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.LGS. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.